

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## **Art. 1 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione**

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Sistema srl definisce il ricorso alla progressione verticale in correlazione agli strumenti di programmazione strategica, annuale e pluriennale, adottati ed a quelli di pianificazione operativa.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

## **Art. 2 – DESTINATARI**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti di Sistema srl, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - i) predisposizione dei documenti di gara;
  - j) direzione dei lavori;
  - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - m) direzione dell'esecuzione;
  - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - p) collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione;
  - q) verifica di conformità;
  - r) collaudo statico;
  - s) i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3 – GRUPPO DI LAVORO**

1. In relazione alla propria organizzazione Sistema srl individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui Sistema srl adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - i lavori di importo inferiore a euro **20.000**;
  - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro **5.000**;
  - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56. i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Art. 6 – CENTRALI DI COMMITTENZA**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al **10%** di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale

#### **Art. 7 – QUOTA DEL 20 PER CENTO**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2 Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3 Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione ddi Sistema srl, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II. INCENTIVO PER OPERE E LAVORI

### Art. 8 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere e lavori	
da euro <b>20.000</b> a euro <b>500.000</b>	percentuale del <b>2,00%</b>
da euro <b>500.000</b> alla soglia di rilevanza europea	percentuale del <b>1,90%</b>
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del <b>1,80%</b>

### Art. 9 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

**Art. 10 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

FUNZIONI TECNICHE	PERCENTUALE	
	Titolare	Collaboratore
<b>PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
<b>RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO RUP</b>	<b>20%</b>	
Funzioni di responsabile unico di progetto RUP		
Responsabile del procedimento per la fase di progettazione [*]		5%
Responsabile del procedimento per la fase esecuzione [*]		6%
<b>Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)</b>	<b>10%</b>	
<b>Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali</b>	<b>1%</b>	
<b>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>
<b>Redazione del progetto esecutivo</b>	<b>6%</b>	3%
<b>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</b>	<b>0.5%</b>	
<b>Verifica del progetto ai fini della sua validazione</b>	<b>2%</b>	1%
<b>Predisposizione dei documenti di gara</b>	<b>6%</b>	4%
<b>Direttore dei lavori</b>	<b>20%</b>	
Direttore operativo		5%
Ispettore di cantiere		5%
<b>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</b>	0,5%	
<b>Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione</b>	3%	2%
	<b>65%</b>	<b>35%</b>
<b>totale</b>	<b>100</b>	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## CAPO III. INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

### Art. - 11. GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro <b>50.000</b> (importo punto precedente) a soglia di rilevanza europea	percentuale del <b>2,00%</b>
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del <b>1,80%</b>
Forniture	
da euro <b>500.000</b> (importo punto precedente) a <b>1.000.000</b>	percentuale del <b>2,00%</b>
importo oltre <b>1.000.000</b> di rilevanza europea	percentuale del <b>1,80%</b>

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

### Art. - 12. COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica (allegato I.10 D.Lgs. 36/2023)	Titolare	Collaboratori
- programmazione della spesa per investimenti;	1,00%	0,50%
- responsabile unico del progetto e collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	20,00%	10,00%
Redazione del progetto (livello unico)	10,00%	6,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0,50%	

- predisposizione dei documenti di gara;	7,00%	5,00%
- direzione dell'esecuzione e collaboratori del direttore dell'esecuzione	23,00%	11,50%
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;	0,50%	
- verifica di conformità;	3%	2%
	65%	35%